



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO**

**R.G.N. 8745/2022**

Cron.

Rep.

Ud. 12/03/2024

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - CC
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 8745-2022 proposto da:

~~████████████████████~~, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ~~ROBERTO~~ ~~██████████~~;

**- ricorrente -**

**contro**

**2024** ~~ERG-ENVIS~~ S.C., in persona del legale rappresentante pro  
**1151** tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ~~ROBERTO PIAZZANO~~;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 476/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/09/2021 R.G.N. 243/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO.

Fatti di causa

1.- La Corte d'appello di Torino, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da ~~██████████~~ Antonio socio lavoratore, avverso la sentenza del tribunale di Ivrea che aveva rigettato la domanda svolta nei confronti di ~~██████████~~

Pubblicato in: **GIORNALE UFFICIALE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE** - Sezione Lavoro - Anno 2024 - Fascicolo 1151 - Pagina 11730

~~XXXXXX~~ soc. coop. e con la quale egli chiedeva di accertare e dichiarare che, nel periodo compreso tra dicembre 2007 e dicembre 2008, non gli era stata erogata la retribuzione dovuta; gli erano stati, inoltre, indebitamente addebitate spese per oltre € 58.800 e trattenute somme per € 20.184; ed infine, domandava di accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione di differenze retributive derivanti dal maggiore orario di lavoro svolto nel periodo compreso dall'aprile 2007 al febbraio 2009, nonché dei relativi contributi previdenziali versati dalla ~~XXXXXX~~ soc. coop. su un orario di lavoro per un rapporto di lavoro formalizzato soltanto come part time (del 50%) laddove il rapporto effettivamente svolto era a tempo pieno ed oltre.

2.- La Corte d'appello, per quanto ancora rileva in questa sede, in relazione al terzo motivo dell'appello, ha premesso che con la domanda svolta in giudizio ~~XXXXXXXXXX~~ aveva lamentato che, a fronte del dedotto impegno lavorativo a tempo pieno, il datore di lavoro avesse eseguito il versamento di contributi soltanto a tempo parziale, in ragione di un rapporto di lavoro formalizzato al 50%; e che il lavoratore avesse pertanto richiesto in giudizio l'accertamento del proprio diritto ad ottenere i contributi in via integrale.

3.- Ha anche evidenziato la Corte che, secondo l'appellante, l'interesse ad ottenere l'accertamento di tale diritto sarebbe stato evidente, atteso che a fronte dell'accertamento del lavoro a tempo pieno la ~~Eno Express~~ avrebbe potuto chiedere la costituzione di rendita ex art. 13 legge n. 1338/62; o in difetto lo stesso lavoratore avrebbe potuto azionare tale domanda in via amministrativa; ed aggiungeva che il ricorrente aveva pure specificato che avendo già compiuto i 62 anni di età sarebbe stato nelle condizioni prossime per poter fruire della pensione in relazione alla ricorrenza dei presupposti di cui al d.l. n. 4/2019 che aveva introdotto la c.d. quota cento.



all'interesse ad agire per ottenerne il riconoscimento  
giudiziale.

2.- Viene ricordato nel ricorso che il lavoratore è titolare nei confronti del datore di lavoro di un diritto soggettivo alla regolarità della sua posizione contributiva, diritto che trova fondamento sia nell'art. 38 della Carta costituzionale, sia nell'art. 2116 del c.c. che al secondo comma prevede che l'imprenditore sia responsabile, verso il lavoratore, per il danno che deriva al lavoratore dal mancato corretto versamento contributivo. A fronte di tale diritto al corretto versamento contributivo sorge il diritto del lavoratore ad ottenere l'accertamento giudiziale della omissione conseguentemente alla responsabilità per inadempimento del datore di lavoro.

3.- Ciò posto, va, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per difetto di specificità e sotto il profilo della mancata censura delle affermazioni in diritto e di fatto contenute nella sentenza impugnata.

Al contrario, come emerge dalle premesse di fatto, con il motivo proposto il ricorrente ha censurato specificamente la *ratio decidendi* della impugnata sentenza sostenendo che, come già dedotto nella domanda svolta, sussistesse il proprio interesse ad accertare che l'impegno lavorativo e l'orario di lavoro osservato nel periodo dal 2.4.2007 al 4.4.2009 fosse stato a tempo pieno e cioè di oltre quaranta ore settimanali e non a part time, come formalmente indicato dalla convenuta; e che, conseguentemente, il datore fosse tenuto a versare presso l'INPS la contribuzione per un rapporto di lavoro a tempo pieno, per un autista inquadrato nel V livello del Ccnl Trasporto merci.

In proposito il ricorrente ha pure ribadito che la sussistenza del proprio interesse all'accertamento dell'omissione contributiva in discorso fosse evidente posto che " accertata







Corte (e confermato e precisato successivamente: cfr. Cass. nn. 1304-1971 e 1374-1974 citate), l'obbligazione del datore di lavoro di versare i contributi dà luogo a due distinti diritti in capo al lavoratore: a) un diritto alla posizione assicurativa, azionabile non appena si verifichi l'omissione contributiva e (nella forma del risarcimento danni, per equivalente o in via specifica) anche dopo che il diritto dell'INPS ai contributi sia prescritto (pur se sempre nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal giorno della prescrizione dei contributi: arg. ex Cass. n. 9270-1987); b) un diritto al risarcimento del danno ex art. 2116-2 c.c., azionabile quando - per effetto della mancata contribuzione, della prescrizione dei contributi non altrimenti riparata, e del verificarsi dell'evento protetto - la prestazione previdenziale, che quell'evento dovrebbe tutelare, risulti in tutto o in parte non più conseguibile.”

10.- Tutto ciò risulta ancor più evidente, in tutta la sua concretezza, nell'attuale ordinamento previdenziale, improntato al sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo, con effetti costitutivi del diritto ed incrementativi delle prestazioni correlati alla quantità della contribuzione effettivamente dovuta, secondo il principio di automaticità.

Avendo quindi sempre il lavoratore un interesse, concreto ed attuale, a vedersi accertato - a fronte del lavoro svolto e dell'inadempimento datoriale - il diritto al maggior numero possibile di contributi, come efficacemente affermato dalla stessa difesa ricorrente nel giudizio in oggetto.

11.- Nel descritto quadro giurisprudenziale, a fronte dell'obbligo del datore di lavoro di assolvere al pagamento dei contributi, l'interesse del lavoratore al versamento degli stessi si traduce perciò in un diritto soggettivo alla posizione assicurativa perché - in sostanza - solo questo diritto si trasforma nel diritto alla prestazione previdenziale al



verificarsi dell'evento protetto o nel diritto al risarcimento dei danni per il mancato conseguimento di tale prestazione.

12.- Come si è visto, di tale interesse si è fatta carico, da sempre, la giurisprudenza di legittimità riconoscendo con orientamento risalente e consolidato, il diritto del lavoratore alla tutela della regolarità della sua posizione contributiva (c.d. diritto alla regolarizzazione contributiva) anche nei confronti del datore di lavoro, pur nel rispetto dell'autonomia dei rapporti, attraverso il meccanismo dell'accertamento, anche incidentale.

"Posto che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, se ne è desunto che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c., mentre, prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso" (Così, Sez. L, n. 5825/1995, e in senso conforme Sez. L n. 10528/1997, n. 22751/2004; Sez. L, n. 26990/2005; n.

Fi... ..



quella in forma specifica ex art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338).

Numero registro generale 8745/2022

Numero sezionale 1151/2024

Numero di raccolta generale 11730/2024

Data pubblicazione 02/05/2024

17.- Per giurisprudenza costante il lavoratore non può agire invece per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'ente previdenziale non prevedendo la legge alcuna forma di sostituzione processuale, come sarebbe invece necessario ai sensi dell'art. 81 c.p.c. il quale recita che "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui". (Cass. n. 6722 del 10/03/2021).

18.- Come già detto, la giurisprudenza ha ammesso inoltre la condanna generica al risarcimento del danno futuro da omissione contributiva, anche quando non siano verificati tutti i requisiti per il conseguimento della prestazione (su cui da ultimo, Cass. n. 7212/2024 cit.).

19.- Va pure evidenziato che la conclusione qui raggiunta non pone certamente alcun profilo di contrasto con la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 8956, 17320 e 24924 del 2020) la quale ha sostenuto che, quando chiedo la condanna del datore al pagamento dei contributi, il lavoratore sia tenuto ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS, la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio in cassazione e con effetto di annullamento del processo e rimessione del giudizio in primo grado. Ma in senso contrario si è posta la successiva Cass. n. 20697/2022 la quale invece - stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario - ha concluso tuttavia per l'annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all'Inps, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.

Stampato in Italia - Distribuzione in Italia - Pagine: 1 - Anno: 2024 - Numero: 1151 - Registro: 8745 - Data: 02/05/2024

20.- Premesso che l'eventuale espletamento di quest'ultimo estremo incombente sarebbe comunque subordinato all'identificazione di una domanda di condanna da parte del giudice di merito (da effettuarsi in base all'individuazione dell'effettiva finalità che spinge l'attore a promuovere il giudizio; Cass. n. 19435 del 20/07/2018; Cass. n. 5832/21), nel caso di specie tale possibilità è però - per definizione - esclusa in considerazione del fatto che si discute, pacificamente, di una domanda di accertamento e non di condanna.

21.- Dell'impugnata sentenza s'impone, perciò, la cassazione in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio di diritto: "Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS".

22.- Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 marzo 2024

La Presidente  
Dott.ssa Lucia Esposito